

**TRIBUNALE DI TRANI**
SEZIONE LAVORO**Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.**

Il Tribunale del lavoro di Trani, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Nicola Morgese;

esaminati gli atti della procedura R.G. [REDACTED]/2017,

introdotta da [REDACTED] - codice fiscale

rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.;

ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;

OMOLOGA

l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:

PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = *indennità di accompagnamento*

ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = **POSITIVO**;

DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = *dalla revoca (agosto 2016)*

CONDANNA

l'I.N.P.S. a pagare all'Avv. [REDACTED], dichiaratosi anticipatorio, le spese della procedura in complessivi € [REDACTED] per compensi, oltre all'IVA, C.P.A. e al contributo integrativo nella misura di legge;

PONE

definitivamente a carico dell'I.N.P.S. il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti.
Trani, 16/10/2018

Il giudice
Nicola Morgese

